

C 78/16

SENTENZA N° [REDACTED] ANNO 2016
Repubblica Italiana in nome del popolo italiano
Ufficio del Giudice di Pace di Agropoli
Il Giudice di Pace di Agropoli
avv. Giuseppe Baldo

ha emesso la seguente

sentenza

nella controversia iscritta al n. R.G. 675/14

tra

[REDACTED], nata il [REDACTED] in [REDACTED] e residente in Agropoli alla via [REDACTED]
CF. [REDACTED] rapp.ta e difesa dall'avv. Andrea Gaudino, come da mandato a
margine dell'atto introduttivo elett.te dom.to nello studio dell'avv. Vincenzo Ventricelli in Acciaroli
alla via Nicotera,13;

Contro

ENEL SpA, in persona del legale rapp.te p.t. con sede in Roma alla via Ombrone, 2 rapp.ta e
difesa dall'avv. Valentina Ceci, in virtù di procura per notar Nicola atlante da Roma del
30/4/14,rep.48054, racc. 23552, elett.te dom.ti presso lo studio dell'avv. Mariano Pappalardo in
Salerno alla via Francesco Manzo,53.

All'udienza del 19/11/15 le parti concludevano: l'attore come da atto di citazione a cui si riportava
chiedendone l'integrale accoglimento; il convenuto chiedendo il rigetto della domanda perchè
infondata in fatto e in diritto con vittoria di spese e competenze di causa.

La domanda è fondata e merita accoglimento.

L'istante titolare di contratto di fornitura di energia elettrica sulla sua abitazione di Agropoli in via
[REDACTED] fornita da ENEL Servizio Elettrico Spa, in data 8/1/13, aderiva alla proposta di
contratto di altro fornitore ENEL Energia, come emerge dalla documentazione in atti.
Successivamente però la sig. [REDACTED] precedeva dal contratto cui aveva aderito telefonicamente con

raccomandata AR del 10/1/16 del 17/1/16 e del 20/1/16 copie in atti; a queste comunicazione seguiva la presa d'atto di ENEL Energia della volontà dell'utente di recedere dal contratto con lettera del 26/1/13. L'art. 64 del codice del Consuma prevede espressamente la possibilità per il consumatore di recedere dal contratto concluso a distanza e fuori dai locali commerciali decorrente, per i contratti aventi ad oggetto la somministrazione di servizi, dalla data di conclusione de contratto; senza alcuna penalità e senza specificarne il motivo. Nella fattispecie l'attrice ha tempestivamente manifestato il recesso dal contratto che aveva concluso, circostanza che non è in contestazione, tenuto conto del contenuto della lettera con la quale Enel Energia, prendeva atto dell'avvenuto recesso e comunicava: "non daremo corso al'attivazione del contratto a lei intestato... che riteniamo risolto sin dall'origine"; per cui deve essere dichiarata la risoluzione del contratto con la conseguente restituzione della somma di e. 309,00 richiesta per il pagamento della fornitura di energia elettrica che continuava ad essere erogata dal precedente fornitore.

All'attrice devono essere riconosciuti i danni non patrimoniali per la tensione dovuta alle continue richieste di pagamento per un servizio non voluto e non effettuato e per aver dovuto affrontare un controversia alfine di far valere le sue ragioni, danni che possono quantificarsi in via equitativa in €. 500,00.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace definitivamente pronunciando in ordine alla domanda presentata, respinta ogni altra eccezione:


accoglie al domanda e risolto il contratto di fornitura di energia elettrica tra le parti t

per l'effetto condanna l'Enel Energia Spa al alla restituzione delle a somma di €.309,00 e al risarcimento dei danni in favore dell' attrice, che liquida in via equitativa in €. 500,00, oltre interessi dalla domanda al saldo;

condanna l'Enel Energia Spa al pagamento delle spese del giudizio che liquida in via equitativa in €. 600,00, oltre iva e cap, con attribuzione all'avvocato anticipante.

Agropoli, 13/1/16

Il Giudice di Pace
Avv. Giuseppe Baldo



www.assorimbors.it